



MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE
Capitaneria di Porto del Compartimento Marittimo di Civitavecchia
Ordinanza n° 07/96

Il Capitano di Vascello (CP) Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Civitavecchia;

VISTO il foglio n. 45/73 in data 19.1.1996 con il quale il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali - Servizio Tecnico per l'Archeologia Subacquea - ha chiesto che, per ragioni di tutela archeologica, venga posto il divieto di ancoraggio, pesca ed immersione subacquea nel tratto di mare territoriale antistante Graticciara circostante il punto avente le coordinate 42° 20' N 11° 27' E;

VISTE le leggi 20.06.1909 n° 364, 01.06.1939 n° 1089 recanti norme sulla tutela delle cose di interesse archeologico;

VISTO il Decreto Ministeriale 12.07.1989 "Disposizioni per la tutela delle aree marine di interesse storico, artistico e archeologico";

RITENUTO NECESSARIO provvedere all'emanazione dei divieti richiesti a protezione del patrimonio archeologico sottomarino;

VISTI gli artt. 17, 30, 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30.3.1942 n. 327, e 59 del Regolamento di Esecuzione, approvato con D.P.R. 15.2.1952 n. 328;

RENDE NOTO

che il tratto di mare territoriale a Nord di Montalto di Castro ed antistante la località Graticciara, avente forma circolare con centro nel punto di coordinate 42° 20' N 11° 27' E e raggio di 500 metri è interessato dalla presenza sul fondale di beni archeologici che devono essere protetti con idonei provvedimenti di tutela

ORDINA

ART.1. - Sono vietati l'ancoraggio, la pesca e l'immersione subacquea nel tratto di mare territoriale a Nord della località di Montalto di Castro ed antistante la località Graticciara avente forma circolare con raggio di 500 metri e centro nel punto determinato dalle seguenti coordinate geografiche.

LATITUDINE 42° 20' N
LONGITUDINE 11° 27' 4 E

Tale zona è riportata nello stralcio della carta nautica n° 6 "DAL PROMONTORIO ARGENTARIO A CAPO LINARO" che fa parte integrante dell'ordinanza.

ART.2. - I contravventori alla presente ordinanza, che entra in vigore immediatamente, qualora il fatto non costituisca più grave reato, saranno puniti a norma dell'art.1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

ART.3. - E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Civitavecchia, 31/01/1996

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
(Pier Luigi PICCOLO)



MAR TIRENO - ITALIA

**DAL PROMONTORIO ARGENTARIO
A CAPO LINARO**

Authorizing emergency operations during highly stressful events is another significant responsibility of the Incident Commander.

Protections of Minors

1 - 100,000 (47' x 37')

La disonestà, la truffa, sono rifiutate al livello medio del cuore

RESEARCH AND ANALYSIS

Copyright © 2000 by John Wiley & Sons, Inc.

La presente pubblicazione non è stata pubblicata in

ACT • *prepare up to 15 minutes before starting the test*

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

